



# COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136  
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)  
PEC: [comune.barni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 21-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>Gerosa Daniela</b>	<b>Presente</b>	<b>Fioroni Tiziano</b>	<b>Presente</b>
<b>Caprani Gaia</b>	<b>Presente</b>	<b>Bettoni Valter</b>	<b>Presente</b>
<b>Curioni Emilio</b>	<b>Presente</b>	<b>Rusconi Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>Belgeri Matteo</b>	<b>Assente</b>	<b>Caprani Mattia</b>	<b>Presente</b>
<b>Curioni Davide</b>	<b>Presente</b>	<b>Villa Giuseppe</b>	<b>Assente</b>
<b>Giroldini Marco Faizler</b>	<b>Assente</b>		

Presenti...: 8

Assenti...: 3

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Rocco Roccia.

Il Sindaco, Dott.ssa Gerosa Daniela, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*»;
- l'art. 1, comma 654, della citata Legge n. 147/2013 prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che «*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*»;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi «*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*» stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la «*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"*» ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. f), della Legge 27/12/2017, n. 205, e la «*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti*» ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. c), della Legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**DATO ATTO** che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/R/RIF del 31 ottobre 2019, la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR), all'art. 6 "Procedura di approvazione" stabilisce che:

- è compito del gestore predisporre il Piano Economico Finanziario da trasmettere all'Ente territorialmente competente;
- il Piano Economico Finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

desumibili dalla documentazione contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

- spetta all'Ente territoriale competente la procedura di validazione con la quale l'Ente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;
- il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale spetta la sua approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**RICHIAMATE** le successive deliberazioni dell'ARERA:

- n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2/2020/R/RIF del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 364/2021/R/RIF del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente

competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**VISTA** la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

**CONSIDERATO**, pertanto, che a partire dall'esercizio 2022 il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa in maniera residuale anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 e, conseguentemente, le tariffe TARI per l'anno 2022;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 12/04/2023;

**VISTO**, in particolare, l'art. 11 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e dell'art. 15 "Articolazione delle tariffe del tributo" dello stesso Regolamento comunale;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**RICHIAMATO** il PEF 2022-2025, approvato deliberazione del Consiglio comunale n. 09/2022, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**VISTO** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale «*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*»;

**ESAMINATE**, inoltre, le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del

Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che *«si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti»*;

**TENUTO CONTO** che i costi inseriti nel PEF 2022-2025 con riferimento all'anno 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**RITENUTO**, quindi, di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF riportato nell'allegato alla presente, come segue:

- 84,99% a carico delle utenze domestiche;
- 15,01% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-*bis* del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-*bis*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *«con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti*

*relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, «a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia;
- per effetto della stessa norma sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di **REGOLARITÀ TECNICA** e **CONTABILE** espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**CON** voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

1. di **approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023, come risultanti dell'allegato prospetto, dando atto che le stesse sono state elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 30/03/2022, che si richiama integralmente;
2. di **provvedere** a inviare nei termini di legge esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

3. di **stabilire** per l'anno 2023 n. 2 (due) rate per il pagamento della Tassa Rifiuti, con scadenza, rispettivamente, il 16 giugno 2023 e il 16 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di provvedere al pagamento in un'unica soluzione con scadenza il 16 giugno 2023;
4. di **rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Dott.ssa Daniela Gerosa

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Rocco Roccia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-04-2023

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Rocco Roccia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



# COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136  
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)  
PEC: [comune.barni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 18-04-2023

**Il Responsabile dell'Area**

Dott.ssa Sara Federica Sirtori

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



# COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136  
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)  
PEC: [comune.barni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

**A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Lì, 18-04-2023

**Il Responsabile dell'Area**

Dott.ssa Sara Federica Sirtori

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---



# COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136  
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)  
PEC: [comune.barni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 21-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 26-04-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 26-04-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Rocco Roccia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



# COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

C.F./P.IVA 00609670138 – Tel. 031 965136  
Via Luigi Bricchi n. 3 – 22030 Barni (CO)  
PEC: [comune.barni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni del 21-04-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-04-2023

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rocco Roccia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*